

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE e PROTEZIONE SOCIALE	
tel + 39 040 377 5520 fax + 39 040 377 5523	sanita.pol.soc@regione.fvg.it I - 34124 Trieste, riva Nazario Sauro 8

Servizio assistenza sanitaria

protocollo n. ___20053___/SPS/SAN.

riferimento nota prot. n. 1658/SPS/SAN, dd. 22.1.2008

allegato

Trieste, 22 ottobre 2009

Referente: dott. Rosario Blanco

tel. 040/377.5521; rosario.blanco@regione.fvg.it

Oggetto: istituzione dell'anagrafe regionale degli specialisti in medicina dello sport

Con riferimento alla materia in oggetto, si comunica che l'attivazione dei procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione, di cui alla D.G.R. n. 298/2008, ha consentito di individuare delle modalità di attribuzione del codice identificativo regionale più semplificate rispetto a quelle anticipate nella nota indicata a margine: con dette nuove modalità è possibile creare un rapporto diretto fra Amministrazione regionale e specialista interessato, che non dovrà, pertanto, presentare la prevista domanda all'Azienda sanitaria di competenza.

Considerato che gli adempimenti previsti con la predetta nota costituiscono altrettanti requisiti autorizzativi, verificati dai competenti Dipartimenti di prevenzione, la scrivente Direzione procederà d'ufficio all'attribuzione del codice in parola ed alla conseguente iscrizione dello specialista nell'anagrafe regionale dei medici dello sport.

A tal fine, posto che l'attività di medicina dello sport è consentita solo all'interno di strutture autorizzate ai sensi della precitata D.G.R. n. 298/2008 e che il codice identificativo regionale viene attribuito successivamente al rilascio dell'autorizzazione, è necessario che codesti Dipartimenti di prevenzione – in applicazione degli adempimenti richiesti dai requisiti nn. 2, 46 e 47 dell'allegato A della D.G.R. n. 298/2008 – acquisiscano l'elenco completo degli specialisti in medicina dello sport operanti presso la struttura privata autorizzata e lo trasmettano tempestivamente a questa Direzione, unitamente alla copia dell'autorizzazione rilasciata.

Si fa presente che l'eventuale trasferimento di uno specialista, già in possesso del predetto codice, da una struttura autorizzata ad un'altra rileva solo ai fini della ridefinizione dell'organigramma della struttura medesima e non comporta, quindi, l'attribuzione di un nuovo codice identificativo; mentre l'inizio di attività da parte di uno specialista non ancora inserito nell'anagrafe regionale dovrà essere comunicata ai competenti

Dipartimenti di prevenzione ai fini della ridefinizione dell'organigramma, oltre che direttamente alla scrivente Direzione centrale ai fini dell'attribuzione del codice identificativo in parola.

In proposito, si invitano codesti Dipartimenti ad informare le strutture interessate sugli adempimenti sopra specificati e a trasmettere a questa Direzione centrale l'elenco degli specialisti in medicina dello sport operanti presso le strutture già autorizzate, unitamente alla copia delle autorizzazioni rilasciate.

Per quanto riguarda gli specialisti operanti presso le strutture pubbliche, si invitano le Aziende sanitarie di riferimento ad effettuare le medesime comunicazioni.

Specificato un tanto, si riassumono di seguito le fasi del procedimento finalizzato all'attribuzione del codice identificativo regionale ai medici autorizzati all'esercizio dell'attività di medicina dello sport e gli adempimenti conseguenti:

1. comunicazione alla Direzione centrale salute e protezione sociale dell'elenco degli specialisti in medicina dello sport operanti in una struttura autorizzata e contestuale trasmissione dell'autorizzazione rilasciata, da parte dei Dipartimenti di prevenzione;
2. eventuale acquisizione della comunicazione dell'inizio di attività da parte di uno specialista prima non operante in alcuna struttura;
3. attribuzione del codice identificativo regionale, da parte della Direzione centrale salute e protezione sociale, agli specialisti in medicina dello sport individuati con le modalità di cui ai punti 1 e 2 e loro iscrizione nell'anagrafe regionale;
4. comunicazione del predetto codice agli specialisti e, per conoscenza, ai Dipartimenti di prevenzione e alle Aziende per i servizi sanitari territorialmente competenti;
5. obbligo di inserimento del predetto codice nel certificato di idoneità o non idoneità alla pratica sportiva, a carico sia dello specialista che ha facoltà di rilasciare il medesimo certificato in forma cartacea, sia dello specialista che ha l'obbligo o ha scelto di utilizzare il sistema informatizzato.

Si coglie l'occasione per ribadire che il nuovo regime autorizzativo introdotto per le strutture di medicina dello sport e la conseguente attribuzione del codice identificativo regionale comportano la cessazione di validità degli elenchi regionali di cui alla D.G.R. n. 671/2000; in proposito, si fa presente che la fase transitoria deve considerarsi superata, atteso che la D.G.R. n. 1294/2009 ha fissato al 27.8.2009 il termine per la presentazione della domanda per il rinnovo dell'autorizzazione nei confronti delle strutture operanti alla data di entrata in vigore della D.G.R. n. 298/2008.

Distinti saluti.

F.to IL DIRETTORE CENTRALE
- dott. Paolo Basaglia -